




*Associazione Professionale  
Italiana Ambiente e Sicurezza*

*Università degli  
Studi di Pavia*



# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**Zucconi Giuseppe - Tecnico della Sicurezza –  
Technicien De La Sécurité**

SEDE di AOSTA - *Centro Direzionale "le Miroir" Località Borgnalle, 10 – 11100 Aosta*  
SITO INTERNET: [www.sicurezzavda.it](http://www.sicurezzavda.it)

IdiP  
srl  
networkaias

ISFoP  
networkaias

CeSAPE  
networkaias

aias  
dal 1975  
networkaias

Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza  
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di Lavoro e di Vita  
Ufficio di rappresentanza: Via Largo Anzani, 19 • 00153 Roma  
Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 • 20121 Milano  
Tel. +39 0276.002.015 • Fax. +39 0276.020.494  
www.aias-sicurezza.it • e-mail: aias@networkaias.it

ICPreV  
srl



Edi  
Prof  
networkaias

CeSAM  
networkaias

Relatore:


**ZUCCONI GIUSEPPE**

**Coordinatore Sezione AIAS  
Regione Valle d'Aosta**


## **ARGOMENTI DELL'INCONTRO:**

- **D.Lgs. 81/2008 - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA**
- **Contenuti principali**
- **Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze**
- **Conclusioni**

# EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA



# EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA



# EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA



# EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA



# EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA

50 ANNI

1955

1989

2007



**Legge n. 51 (12.2.1955)**  
Delega al Governo facoltà di emanare norma di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

- D.P.R. 547/55
- D.P.R. 302-303/55
- D.P.R. 164/56
- D.P.R. 320-321/56

**Direttiva 89/391/CEE (12.06.1989)**  
Relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

- D.Lgs. 277/91
- D.Lgs. 626/94
- D Lgs. 493-494/96



**Legge n. 123 (3.8.2007)**  
**ART.1**  
Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

- D.Lgs. 81/2008
- ...
- ...

... con quali risultati ??

# **NASCITA DEL TESTO UNICO**

# Legge 3 agosto 2007 n. 123

Studio Zucconi

**Art. 1**  
Delega al  
Governo

9 mesi

TESTO  
UNICO  
SIGUREZZA

**Art. 2-12**  
Emendamenti  
vari

- ➔ Notizia all'INAIL dell'azione penale art. 2
- ➔ Valutazione dei rischi negli appalti
- ➔ Indicazione dei costi della sicurezza art. 3
- ➔ R.L.S. e sue prerogative
- ➔ Attività di prevenzione e vigilanza art. 4
- ➔ "Sicurezza sul lavoro" nelle scuole
- ➔ Sospensione dell'attività imprenditoriale e interdizione dalle gare pubbliche art. 5
- ➔ Tesserino di riconoscimento art. 6
- ➔ Sopralluoghi nei luoghi di lavoro art. 7
- ➔ Costi della sicurezza negli appalti pubblici art. 8
- ➔ Responsabilità oggettiva delle imprese art. 9
- ➔ Credito d'imposta art. 10
- ➔ Regolarizzazioni per omissioni contributive art. 11
- ➔ Attività di vigilanza art. 12

# **STRUTTURA DEL DECRETO**

<b>Titolo I PRINCIPI COMUNI</b>	<b>N. 1° Articolo</b>	<b>Tot. Art.</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Capo II - Sistema istituzionale</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</b>		
<b>Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
<b>Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>28</b>	<b>3</b>
<b>Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>31</b>	<b>5</b>
<b>Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>	<b>36</b>	<b>2</b>
<b>Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	<b>38</b>	<b>5</b>
<b>Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	<b>43</b>	<b>4</b>
<b>Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS</b>	<b>47</b>	<b>6</b>
<b>Sezione VIII – DOC. TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI</b>	<b>53</b>	<b>2</b>
<b>Capo IV - Disposizioni penali</b>		
<b>Sezione I –SANZIONI</b>	<b>55</b>	<b>6</b>
<b>Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE</b>	<b>61</b>	<b>1</b>

<b>Titolo II LUOGHI DI LAVORO</b>	<b>N. 1° Art.</b>	<b>Tot. Art.</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>62</b>	<b>6</b>
<b>Capo II - Sanzioni</b>	<b>68</b>	<b>1</b>
<b>Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		
<b>Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro</b>	<b>69</b>	<b>5</b>
<b>Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale</b>	<b>74</b>	<b>6</b>
<b>Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche</b>	<b>80</b>	<b>8</b>

<b>Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	<b>N. 1° Articolo</b>	<b>Tot. Art.</b>
<b>Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</b>	<b>88</b>	<b>17</b>
<b>Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</b>		
<b>Sezione I - Campo di applicazione</b>	<b>105</b>	<b>3</b>
<b>Sezione II - Disposizioni di carattere generale</b>	<b>108</b>	<b>10</b>
<b>Sezione III - Scavi e fondazioni</b>	<b>118</b>	<b>4</b>
<b>Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname</b>	<b>122</b>	<b>9</b>
<b>Sezione V - Ponteggi fissi</b>	<b>131</b>	<b>8</b>
<b>Sezione VI - Ponteggi movibili</b>	<b>139</b>	<b>2</b>
<b>Sezione VII - Costruzioni edilizie</b>	<b>141</b>	<b>10</b>
<b>Sezione VIII - Demolizioni</b>	<b>151</b>	<b>6</b>
<b>Capo III - Sanzioni</b>	<b>157</b>	<b>4</b>

<b>Titolo V</b> <b>SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>N. 1° Articolo</b>	<b>Tot. Art.</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>161</b>	<b>4</b>
<b>Capo II - Sanzioni</b>	<b>165</b>	<b>2</b>
<b>Titolo VI</b> <b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b>		
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>167</b>	<b>3</b>
<b>Capo II - Sanzioni</b>	<b>170</b>	<b>2</b>
<b>Titolo VII</b> <b>ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI</b>		
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>172</b>	<b>2</b>
<b>Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</b>	<b>174</b>	<b>4</b>
<b>Capo III - Sanzioni</b>	<b>178</b>	<b>2</b>

<b>Titolo VIII AGENTI FISICI</b>	<b>N. 1° Articolo</b>	<b>Tot Art.</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>180</b>	<b>8</b>
<b>Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro</b>	<b>188</b>	<b>11</b>
<b>Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni</b>	<b>199</b>	<b>7</b>
<b>Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici</b>	<b>206</b>	<b>7</b>
<b>Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali</b>	<b>213</b>	<b>6</b>
<b>Capo VI - Sanzioni</b>	<b>219</b>	<b>2</b>

<b>Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE</b>	<b>N. 1° Art.</b>	<b>Tot. Art.</b>
<b>Capo I - Protezione da agenti chimici</b>	<b>221</b>	<b>12</b>
<b>Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni</b>		
<b>Sezione I - Disposizioni generali</b>	<b>233</b>	<b>2</b>
<b>Sezione II - Obblighi del datore di lavoro</b>	<b>235</b>	<b>7</b>
<b>Sezione III - Sorveglianza sanitaria</b>	<b>242</b>	<b>4</b>
<b>Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto</b>		
<b>Sezione I - Disposizioni generali</b>	<b>246</b>	<b>2</b>
<b>Sezione II - Obblighi del datore di lavoro</b>	<b>248</b>	<b>14</b>
<b>Capo IV - Sanzioni</b>	<b>262</b>	<b>4</b>

<b>Titolo X</b> <b>ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI</b>	<b>N. 1° Art.</b>	<b>TotA rt.</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>266</b>	<b>5</b>
<b>Capo II - Obblighi del datore di lavoro</b>	<b>271</b>	<b>8</b>
<b>Capo III - Sorveglianza sanitaria</b>	<b>279</b>	<b>3</b>
<b>Capo IV - Sanzioni</b>	<b>282</b>	<b>5</b>
<b>Titolo XI</b> <b>PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE</b>		
<b>Capo I - Disposizioni generali</b>	<b>287</b>	<b>2</b>
<b>Capo II - Obblighi del datore di lavoro</b>	<b>289</b>	<b>8</b>
<b>Capo II - Sanzioni</b>	<b>297</b>	<b>1</b>
<b>Titolo XII</b> <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE</b>	<b>298</b>	<b>6</b>
<b>Titolo XIII</b> <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>304</b>	<b>3</b>

ALLEGATI

# Finalità (Articolo 1)

- Le disposizioni del presente decreto sono l'attuazione dell'art 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 che ha previsto di realizzare **il riordino e la rivisitazione** della normativa vigente in materia di salute e sicurezza **in un unico testo normativo**.
- **L'applicazione piena** dell'art. 117 della Costituzione garantisce **l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori** sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riguardo anche alle differenze di genere, di età e di condizioni di lavoro.

Vengono rispettate le attribuzioni ripartite tra Stato e Regioni, nonché le normative comunitarie ed internazionali in materia.  
(n.89/391/CEE)

***"UNICO TESTO NORMATIVO" in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, è entrato in vigore il 15 maggio***

E' un testo ampio e complesso:

costituito da oltre 300 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati;

destinato a sostituire ed abrogare il D.Lgs. 626/94, il DPR 547/55, il DPR 164/56, il D.lgs 494/96, il D.lgs n.187/05, gli articoli 2,3,5,6,7, del D.lgs n.123/07

CAPO II – SISTEMA  
ISTITUZIONALE

ART. 2

ART. 3

ART. 14

ARTT. 28-29

**INNOVAZIONI INTRODOTTE  
DAL NUOVO TESTO DI LEGGE**

ART. 30

ARTT. 36-37

ART. 298

RAPPRESENTANTI  
DEI LAVORATORI

ART. 9 LEGGE 231/01

- **Puntualizzazione delle definizioni (art. 2)**
- **L'ampliamento del campo di applicazione (art. 3)**
- **Ridefinizione dell'assetto istituzionale**
- **L'estensione ed il rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**
- **Le nuove modalità ed i nuovi contenuti obbligatori della Valutazione dei rischi e del relativo Documento (art. 28 e seguenti)**
- **La nuova definizione del modello di organizzazione e di gestione (art. 30)**
- **La puntualizzazione della necessità della formazione, informazione e addestramento del personale (artt. 36 e seguenti),**
- **La precisazione e ridefinizione dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Il nuovo sistema sanzionatorio**

# **D.U.V.R.I.**

Documento Unico  
Valutazione Rischi  
Interferenze

# Legge 3 agosto 2007 n. 123

Studio Zucconi

**Art. 1**  
Delega al  
Governo

9 mesi

**TESTO  
UNICO  
SICUREZZA**

**Art. 2-12**  
Emendamenti  
vari

- Notizia all'INAIL dell'azione penale **art. 2**
- **Valutazione dei rischi negli appalti**
- **Indicazione dei costi della sicurezza** **art. 3**
- R.L.S. e sue prerogative
- Attività di prevenzione e vigilanza **art. 4**
- "Sicurezza sul lavoro" nelle società
- Sospensione dell'attività lavorativa e interdizione dalle garanzie **art. 5**
- Tesserino di riconoscimento **art. 6**
- Sopralluoghi nei luoghi di lavoro **art. 7**
- Costi della sicurezza negli appalti pubblici **art. 8**
- Responsabilità oggettiva delle imprese **art. 9**
- Credito d'imposta **art. 10**
- Regolarizzazioni per omissioni contributive **art. 11**
- Attività di vigilanza **art. 12**

# DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

## **Art. 3 Legge 3 agosto 2007 n. 123**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. *Al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente:*

*"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."*

art. 2

art. 3

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

# DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

art. 2

art. 3

art. 4

**Formalizzazione del coordinamento di tutela della salute e della sicurezza nelle attività in appalto**

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**

- non sempre è di facile realizzazione
- redatto per tutte le attività

Regolarizzazioni per omissioni contributive art. 11

Attività di vigilanza art. 12

TESTO  
UNICO  
SICUREZZA

# COSTI DELLA SICUREZZA

→ Notizia all'INAIL dell'azione penale

art. 2

**art. 3**

## **Art. 3 Legge 3 agosto 2007 n. 123**

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:

"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

→ Regolarizzazioni per omissioni contributive

→ Attività di vigilanza

# COSTI DELLA SICUREZZA

→ Notizia all'INAIL dell'azione penale

art. 2

**Maggior enfasi alla responsabilità tra  
Committente ed Appaltatore**

**Effettive forme di coordinazione del  
Committente (scarico responsabilità) e  
maggiore coinvolgimento dell'Appaltatore**


art. 3

art. 4

art. 5

→ Tesserino di riconoscimento

art. 6



**Difficoltà di valutazione dei costi della  
sicurezza in alcuni ambiti (soprattutto per  
alcune attività di fornitura e servizi)**

→ Regolarizzazioni per omissioni contributive

art. 11

→ Attività di vigilanza

art. 12

T  
UNICO  
SICUREZZA

# Legge 3 agosto 2007 n. 123

Studio Zucconi



→ Notizia all'INAIL dell'azione penale art. 2

In attuazione dal:

25 Agosto 2007

art. 4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 10

→ Regolarizzazioni per omissioni contributive art. 11

→ Attività di vigilanza

art. 12

m lps.25.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO DEL LAVORO.0014869.14-11-2007

CIRCOLARE N. 24/2007

Roma, 14 novembre 2007



*Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale*

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

*Prot. 25/SEGR/14869*

*Prot. 15/SEGR/15858*

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*all' INPS*

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate  
ed Economia Sommersa*

*all' INAIL*

*Direzione Centrale Rischi*

*e p.c. LORO SEDI*

*all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*


*all' Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*alla Provincia autonoma di Trento*

*alla Provincia autonoma di Bolzano*

*al Comando Carabinieri per la tutela del  
lavoro*


Per tutti i rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio **documento di valutazione dei rischi** e di provvedere all'attuazione delle **misure di sicurezza** necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.



VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRESSIVA RIDUZIONE  
(SISTEMA DI GESTIONE)

Nell'ambito della nozione di "appalto", non possono non rientrare anche le ipotesi di **subappalto** e di "**fornitura e posa in opera**" di materiali (x tutte necessario impiego di manodopera).

Obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione in tutti gli appalti "interni" nei confronti di imprese o lavoratori autonomi ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti "**nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima**".



DUVRI da predisporre per appalti "extraziendali" che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso stretto.

**È da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge.**

***Disponibilità giuridica:*** si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di alienare il bene in questione, o di costituire sul bene stesso diritti reali minori (o di godimento).

L'articolo 832 del codice civile, che definisce il contenuto del diritto di proprietà, stabilisce che il proprietario ha il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, con le limitazioni previste dalla legge.

**Il documento unico di valutazione del rischio, inoltre, non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.**

# Legge 3 agosto 2007 n. 123

Studio Zucconi

- Notizia all'INAIL dell'azione penale art. 2
- **Valutazione dei rischi negli appalti**
- **Indicazione dei costi della sicurezza** art. 3
- R.L.S. e sue prerogative
- Attività di prevenzione e vigilanza art. 4
- "Sicurezza sul lavoro" nelle società
- Sospensione dell'attività lavorativa e interdizione dalle garanzie art. 5
- Tesserino di riconoscimento art. 6
- Sopralluoghi nei luoghi di lavoro art. 7
- Costi della sicurezza negli appalti pubblici art. 8
- Responsabilità oggettiva delle imprese art. 9
- Credito d'imposta art. 10
- Regolarizzazioni per omissioni contributive art. 11
- Attività di vigilanza art. 12

**Art. 1**  
Delega al  
Governo

9 mesi

**TESTO  
UNICO  
SICUREZZA**

**Art. 2-12**  
Emendamenti  
vari

**2**

**1**

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81**

**Testo unico sulla sicurezza**

## **Articolo 26**

**Obblighi connessi ai contratti  
d'appalto o d'opera o di  
somministrazione**

## Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

# Articolo 26

3. Il **datore di lavoro** committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al **contratto di appalto o di opera**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del **31 dicembre 2008**, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 46



In attuazione dal:


15 Maggio 2008

**DEFINIZIONI E  
FIGURE  
COINVOLTE**

## Contratto d'opera – art. 2222 c. c.




**Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.**



**Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.**

## Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

**Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.**



**Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.**

**Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.**

## **Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.**

**Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).**

**In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.**


**Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro.**

## Datore di lavoro committente

**Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

## FIGURE COINVOLTE

## Datore di lavoro committente



Nelle **Pubbliche Amministrazioni** datore di lavoro si intende il **dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente **autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di **autonomi poteri decisionali e di spesa**.

## Datore di lavoro committente


**In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.**

## Appaltatore

**L'appaltatore il contraente dell'incarico che è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte**

**All'ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.**

**QUANDO È  
NECESSARIO  
FARE IL DUVRI**



Esempi di rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- *rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;*
- *rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.*

***Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.***

**Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:**

**1**

***le forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa***

**Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:**

**2**


***i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente***

**Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:**

**3**

***i servizi di natura intellettuale, ad esempio consulenze, collaudi, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante***

***Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione dell'ex D.Lgs. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.***




**CANTIERI = NO DUVRI**

## ***... è delegabile il D.U.V.R.I.?***

**Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato dal Datore di Lavoro committente.**

**Tale elaborazione non risulta, tuttavia, inclusa tra i compiti del Datore di Lavoro dei quali l'art. 1, comma 4 ter, Legge 626/1994 modificato dall'Art.26 comma 3 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81. (compiti non delegabili)**



***Pertanto, si ritiene che il D.U.V.R.I. possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto incaricato dal Datore di Lavoro Committente.***

## **NOTE:**

**Il D.U.V.R.I. deve essere concordato con le imprese appaltatrici o con i singoli lavoratori autonomi in quanto deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera, quindi deve precedere l'inizio dei lavori.**

**Nell'ipotesi di contratti stipulati non in forma scritta è da ritenere che il D.U.V.R.I. possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d'ordine).**

**COME  
ELABORARE IL  
DUVRI**

*... i contenuti del D.U.V.R.I.*

Non ci sono ancora degli indirizzi Ministeriali in tal senso, tuttavia nella stesura del D.U.V.R.I. è fondamentale ricordare che:

- È **specifico per ogni singolo appalto**, poiché i suoi contenuti devono essere il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'art.15 D. Lgs. 9/04/2008 n. 81
- Deve indicare con chiarezza l'**identificazione e descrizione dell'opera**
- Deve individuare specificatamente i **soggetti** con compiti di sicurezza
- Deve **individuare, analizzare e valutare i rischi**
- Riporta le scelte progettuali ed organizzative
- Riporta le **procedure** delle fasi di lavoro da eseguire
- Individua eventuali possibili **interferenze**
- Descrive nel dettaglio le misure preventive e protettive adottate
- Descrive le **misure di coordinamento e cooperazione** adottate
- Descrive le procedure attuative per la gestione delle emergenze
- Specifica il “ cronoprogramma”, cioè la durata prevista delle lavorazioni
- Fornisce una stima sui **costi della sicurezza** riferiti alle misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza

# 1

**Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.**



# Committenza appaltante

## Dati generali:

Denominazione:

Ragione sociale:

Indirizzo:

Recapiti:

N° iscrizione CCIA:

N° iscrizione INPS:

N° iscrizione INAIL:

## FIGURE COINVOLTE:

Datore di Lavoro:

RSPP:

ASPP:

Medico Competente:

RLS:

Addetti emergenza antincendio:

Addetti emergenza Primo soccorso:

## DOCUMENTAZIONE/OBBLIGHI DI LEGGE:

- Documento valutazione rischi
- Valutazione rumore
- Valutazione vibrazioni
- Esposizione agenti chimici e cancerogeni
- Piano antincendio e gestione emergenze
- Sorveglianza Sanitaria
- Informazione e formazione lavoratori
- Registro infortuni
- ....

# 3

## Appaltatore

### Dati generali:

Denominazione:

Ragione sociale:

Indirizzo:

Recapiti:

N° iscrizione CCIA:

N° iscrizione INPS:

N° iscrizione INAIL:

### FIGURE COINVOLTE:

Datore di Lavoro:

RSPP:

ASPP:

Medico Competente:

RLS:

Addetti emergenza antincendio:

Addetti emergenza Primo soccorso:

### DOCUMENTAZIONE/OBBLIGHI DI LEGGE:

- Documento valutazione rischi
- Valutazione rumore
- Valutazione vibrazioni
- Esposizione agenti chimici e cancerogeni
- Piano antincendio e gestione emergenze
- Sorveglianza Sanitaria
- Informazione e formazione lavoratori
- Registro infortuni
- ....

# 4

## Zona di intervento

- **Descrizione area (con eventuali allegati grafici)**
- **Attività svolte normalmente**
- **Identificazione rischi specifici dell'attività**
- **Orario in cui viene svolto il lavoro**
- **Referente interno (x Committenza)**
- **Personale presente che può essere coinvolto nelle attività**

# 5

## Attività da svolgere

- **Descrizione attività**
- **Identificazione rischi specifici dell'attività**
- **Data di inizio lavori**
- **Crono programma**
- **Orario in cui viene svolto il lavoro**
- **Responsabile dei lavori (x Appaltatore)**
- **Personale incaricato (LISTA), informazioni e comunicazioni**
- **Attrezzature da lavoro, Agenti chimici e gas utilizzati**
- **Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento**



**Macchine ed attrezzature**

**Fonti energetiche a disposizione**

**Segnaletica/segregazione dell'area**


**Dispositivi di Protezione Individuale aggiuntivi**

# 7

## Rischi da Interferenze


Lavoro  
“interferente”

Rischi indotti dall'appaltatore all'Azienda committente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Sostanze pericolose _____		
<input type="checkbox"/> Attività _____		
<input type="checkbox"/> Attrezzature _____		
<input type="checkbox"/> Agenti fisici (calore, rumore, radiazioni ecc.) _____		
<input type="checkbox"/> Pericoli meccanici, elettrici ecc. _____		
Possibili interferenze con l'attività del committente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO - motivazione
Possibili interferenze con l'attività di altri appaltatori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Possibilità di interventi contemporanei a quelli di altri appaltatori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Quali _____		
Ubicazione della zona di lavoro _____		
<input type="checkbox"/> Fissa, definita		
<input type="checkbox"/> Varia		
<input type="checkbox"/> Prevedibile/imprevedibile		
Lavoro programmabile nel tempo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Calendario _____		



## Procedure di Sicurezza da interferenze

Informazione sui rischi presenti in azienda ex art. 26 del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Pianificazione e programmazione dell'attività di appalto
Informazione sulle altre attività in contemporanea ...
Programmazione degli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea
Assegnazione di zone di lavoro specifiche e limitate (con specifica delimitazione) e separazione delle attività
Pianificazione e controllo degli interventi a rischio
Assegnazione ad ogni appaltatore di un referente aziendale cui riportare e coordinarsi
Comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi
Obbligo di vietare ad altri lavoratori l'accesso all'area assegnata per l'intervento
Definizione di meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario
Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto
Individuazione del referente dell'appaltatore con cui rapportarsi
Assegnazione all'appaltatore di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di lavoro
Identificazione, da parte di ogni appaltatore, delle attrezzature di sua proprietà e coordinamento dell'eventuale utilizzo comune di attrezzature, mezzi ecc.
Eventuale modifica alle procedure di gestione dell'emergenza e loro comunicazione.



## Costi della sicurezza

***La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.***



# **Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi**

*20 marzo 2008*

# I COSTI DELLA SICUREZZA

devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, nei contratti, anche in essere alla data del 15 maggio 2008, relativi a:

- **Subappalto**
- **Appalto**
- **Somministrazione**, *ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali*
- **Prestazione continuativa o periodica di servizi**

**I costi da indicare sono quelli propri  
connessi allo specifico appalto**

Nei contratti stipulati prima del 25/8/2007 e ancora in corso alla data del 31/12/2008, i costi della sicurezza devono essere indicati entro questa data.

Come fare la Stima dei costi della Sicurezza?

*Per logicità, salvo auspicabili future disposizioni ministeriali, si potrebbe adottare il principio del D.P.R. 222/2003 – calcolo dei costi della sicurezza in edilizia...*

*Alcuni esempi..*

*Intervento di carpenteria presso il committente. Il costo del D. P.I. non deve essere menzionato in quanto questi sono rischi specifici dell'impresa esterna. Se dovessero essere menzionati, il committente dovrebbe indicare modelli e tipo di D.P.I. idonei all'intervento, ad esempio, di molatura/saldatura.*

*Stesso esempio di sopra, salvo che si decide di apprestare degli schermi di protezione alle zone dove si effettua la molatura e saldatura per evitare le proiezioni delle schegge e gli abbagliamenti ai lavoratori dipendenti del committente. In questo caso il costo degli apprestamenti è un costo di sicurezza INTERFERENTE.*

*Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:*

- 1. gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, ecc...);*
- 2. le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;*
- 3. gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;*
- 4. i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc...);*
- 5. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;*
- 6. gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;*
- 7. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

**Grazie dell'attenzione  
e arrivederci!**

**Zucconi Giuseppe - Tecnico della Sicurezza –  
Technicien De La Sécurité**

SEDE di AOSTA - *Centro Direzionale "le Miroir" Località Borgnalle, 10 – 11100 Aosta*

SITO INTERNET: [www.sicurezzavda.it](http://www.sicurezzavda.it)